

All.A

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA
L.R. 24/99

Regolamento disciplinante le modalità di accesso all'Ente Foreste della Sardegna degli operai generici 1°
livello paga. L.R. n. 20 del 5 dicembre 2005, art. 37.

VISTA la L.R. n. 24/99 e successive modificazioni ed integrazioni che, all'art. 2, n. 3, statuisce il potere regolamentare dell'Ente ste della Sardegna ha potere regolamentare;

VISTA la L.R. n. 20 del 5.12.2005, che all'art. 37 statuisce: “ 1. *l'Ente Foreste della Sardegna nel proprio regolamento prevede la stipula di accordi con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali interessate per regolamentare le procedure di reclutamento per l'apertura di nuovi cantieri idraulico-forestali.* 2. *Gli accordi devono tener conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti, di superare la precarietà nel settore e dei disagi creati localmente al sistema agro-pastorale;*

CONSIDERATO pertanto necessario adempiere a quanto previsto dalla L.R. n. 20/2005 summenzionata con l'adozione di un regolamento che recepisca l'articolo 37 della stessa legge e preveda la possibilità di stipulare i necessari accordi attuativi;

Viene emanato il seguente regolamento :

Art.1 - Nei cantieri forestali di nuova apertura le assunzioni del personale operaio previste dall'articolo 37 della L. R. n. 20 del 5 dicembre 2005 sono effettuate dall'Ente Foreste della Sardegna sulla base di accordi stipulati con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e con le amministrazioni comunali sul cui territorio debbono essere effettuati i lavori forestali.

Art. 2 - Gli accordi devono essere stipulati in conformità alle disposizioni di legge ed alla normativa contrattuale vigenti in materia di avviamento dei lavoratori forestali e debbono tenere conto dell'esigenza di salvaguardare le professionalità esistenti negli ambiti territoriali comunali in cui si svolgono i lavori, di superare la precarietà occupativa nel settore ed i disagi creati localmente al sistema agro-pastorale dalle attività selvicolturali.

Art. 3 - I predetti accordi, sottoscritti dal Direttore Generale dell'Ente, devono contenere la clausola che gli stessi saranno validi ed efficaci, solo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente Foreste della Sardegna.

Il Direttore Generale
Dott. Graziano Nudda